



Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri

Strasburgo, 25 ottobre 1967

Allegato II

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva di:

- 1 derogare alle disposizioni del capitolo II dell'Allegato I, stabilendo che le candidate possono disporre di un livello intellettuale e culturale corrispondente a otto anni d'insegnamento generale;
- 2 derogare alle disposizioni del capitolo II dell'Allegato I, stabilendo che le candidate possono anche non disporre di un titolo scolastico;
- 3 derogare alle disposizioni del capitolo III dell'Allegato I, stabilendo un numero di ore dei corsi teorici e tecnici diverso da quello previsto in detto capitolo;
- 4 derogare alle disposizioni del capitolo III dell'Allegato I:
 - i considerando materie facoltative del programma e della formazione pratica, i servizi di maternità, la salute mentale e la psichiatria, le cure alle persone anziane e la geriatria, oppure
 - ii non estendendo l'insegnamento clinico alla salute mentale e alla psichiatria.